



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA  
DELIBERAZIONE N. 5/10  
DEL 15.2.2005

**Oggetto:** Progetto di ampliamento della capacità di trattamento e della messa in riserva ai fini del recupero, degli impianti WAEZ della Portovesme s.r.l. Soggetto proponente: Società Portovesme s.r.l. Considerazioni sulle osservazioni del Ministero dell'Ambiente di cui alla nota DSA/2005/02246 del 1.2.2005.

La Valutazione di Impatto Ambientale per progetti di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi è così disciplinata:

DPCM 377/88 Art. 1 lettera i) <i>“impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra”;</i>	VIA Ministeriale
DPR 12.04.1996 e s.m.i. Allegato A, lettera i) <i>“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997”</i> di cui all'Allegato A, lettera i).	VIA Regionale

In attesa di una disciplina organica in materia di VIA, da quanto sopra è evidente una sovrapposizione delle competenze tra Ministero dell'Ambiente e Regioni per quanto attiene la valutazione di impatto ambientale di progetti relativi a processi di gestione di rifiuti tossico-nocivi (ora rifiuti pericolosi).



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ALLEGATO ALLA  
DELIBERAZIONE N. 5/10  
DEL 15.2.2005

Ai fini del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., normativa quadro sulla gestione dei rifiuti, si intende per (Art. 6 comma 1):

- smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;
- recupero: le operazioni previste nell'allegato C.

Con riferimento alla normativa vigente in materia di VIA (DPCM 377/88 e DPR 12/04/96) si può ragionevolmente ritenere che il termine "eliminazione" di cui al DPCM 377/88 sia da intendersi col termine "smaltimento" introdotto dal D.Lgs. 22/97.

L'articolazione normativa in materia di VIA lascia intendere che, per quanto non espressamente previsto dal DPCM 377/88, si deve far riferimento al DPR 12/04/96 e s.m.i. (art. 1 comma 10 del DPR 12/04/96 "*Non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le opere e/o gli impianti di cui agli allegati A e B sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'ambiente*").

Nello specifico, l'attività in oggetto si ritiene esclusa dal campo di applicazione del DPCM 377/88 in quanto non appare riconducibile al processo di incenerimento di rifiuti tossico-nocivi (ora rifiuti pericolosi).

L'attività in argomento non può intendersi come un'operazione di incenerimento o termodistruzione di rifiuti pericolosi ma come un recupero di materia. L'impianto Waelz è infatti un classico impianto della metallurgia utilizzato per l'arricchimento di minerali poveri; dal suo avviamento l'impianto Waelz è stato utilizzato a tal fine, con un'alimentazione dapprima di minerali e successivamente di residui di lavorazioni industriali impiegabili per il recupero dei metalli in essi contenuti.

A riprova di quanto detto si ritiene opportuno considerare quanto disciplinato dal DM n. 161/02 "*Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate*" con particolare riferimento alle norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti pericolosi di cui all'Allegato 1/1 suballegato 1. Al punto 1 "Metalli non ferrosi" si fa riferimento alla tipologia di rifiuti costituiti da ossidi di metalli non ferrosi (Zn [100503\*][100505\*], Pb [100404\*][100405\*] [100406\*], Cu [100603\*] [100606\*]) mescolati o non con ossidi di ferro e altri ossidi minori provenienti da impianti di abbattimento fumi di fonderia da cubilotti, dei forni di fusione degli ottoni, dei forni di fusione del rame primario e rottame di rame, dei forni di fusione del piombo secondario e sue leghe. Le attività di recupero previste per tali residui sono le seguenti: recupero zinco, piombo, rame, mediante cicli termici, idrometallurgici ed elettrochimici previo eventuale lavaggio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA  
DELIBERAZIONE N. 5/10  
DEL 15.2.2005

chimico fisico [R4]. Le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti sono: zinco, piombo, rame, loro leghe o loro ossidi nelle forme usualmente commercializzate.

Prescindendo dalla tipologia dei rifiuti, il processo Waelz è sicuramente assimilabile alla suddetta attività di recupero in quanto:

- i rifiuti individuati dal DM 161/02, almeno per quanto attiene alla loro provenienza (abbattimento fumi di fonderia), risultano assimilabili ai cosiddetti fumi di acciaieria;
- tra i processi individuati per il recupero sono compresi anche i "cicli termici" quali quelli che avvengono nell'ambito del processo Waelz;
- le caratteristiche dei prodotti ottenuti sono ossidi di piombo e zinco come lo sono anche i prodotti in uscita dal processo Waelz.

Conseguentemente le attività previste dal progetto appaiono riconducibili alle seguenti operazioni di cui all'Allegato C del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.:

- R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici;
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 e R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

L'attività R4 risulta sicuramente ricompresa nelle tipologie progettuali di cui all'allegato A lettera i) del DPR 12/04/96 mentre l'attività R13 risulta esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina sulla VIA sia a livello regionale che ministeriale.

Allo stesso modo, per quanto affermato precedentemente e con riferimento alla tipologia progettuale di cui all'art. 1 lettera i) del DPCM 377/88, non è opportuno parlare di "*trattamento chimico*" di rifiuti tossico-nocivi (allegato II-bis punto D9 della Direttiva 75/442/CEE "*trattamento fisico chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente allegato (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)*") né tantomeno di "*stoccaggio a terra*", in quanto queste si configurano inequivocabilmente come attività di smaltimento di cui all'allegato B del D.Lgs. 22/97 e non già come attività di recupero. A supporto di quanto sopra si può anche far riferimento alla dicitura riportata nell'allegato I punto 9 della Direttiva 85/337/CE, "*Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti cui si applica la direttiva 91/689/CEE) mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE, o interrimento di rifiuti pericolosi*", poi trasposta dal legislatore nazionale nell'art. 1 lettera i) del DPCM 377/88.